



STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA

E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'associazione "CENTRO CULTURALE ANTARES – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "Centro Culturale ANTARES ASD-APS" (di seguito denominato "Centro Culturale").

La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e "Associazione di Promozione sociale", nonché i relativi acronimi di "ASD" e "APS" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.

Il Centro Culturale è un'articolazione del livello locale dell'associazione RED GFU ITALIA (Rete Culturale per la Fratellanza Umana) con sede in Tarzo (TV), località Parè di Arfanta n. 23, di cui condivide le finalità istituzionali e ne rispetta lo Statuto. Ha una propria autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria.

ART. 2 - SEDE

Il Centro Culturale ha sede legale in Viareggio, Via Giulio Cesare, 47. Essa potrà essere variata nell'ambito dello stesso Comune, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Centro Culturale ha facoltà di istituire sedi secondarie ed unità locali e svolgere la propria attività sociale anche al di fuori delle proprie sedi, presso terzi, impianti pubblici e privati.

ART. 3 - AFFILIAZIONI

Il Centro Culturale potrà aderire ad associazioni con finalità simili a quelle richiamate dal presente Statuto nonché affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva o Federazioni e svolgere attività nei confronti dei loro tesserati conformandosi alle norme e alle direttive di tali organismi.

In nessun caso potrà aderire a movimenti di carattere politico o religioso.

ART. 4 – FINALITA'

Il Centro Culturale è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, Il Centro Culturale si riconosce nelle finalità dell'associazione RED GFU ITALIA che ha come scopo favorire il dialogo tra la scienza, l'arte, la filosofia e le discipline spirituali, ai fini dello sviluppo umano, attraverso un'educazione integrale, la comunicazione e lo scambio tra individui, gruppi, associazioni e società umanitarie, filosofiche, culturali, tecniche, artistiche e spirituali e si propone:

A livello individuale:

- lo sviluppo delle potenzialità dell'essere umano e il miglioramento delle sue condizioni e qualità di vita attraverso l'alimentazione, la salute, le discipline psicofisiche, l'arte, la filosofia e la solidarietà umana, favorendo e rafforzando i vincoli di cooperazione e comunicazione di gruppo, familiare e sociale;
- uno stile di vita basato sul rispetto dell'ambiente, della natura, degli animali e che preveda l'astensione da alimenti carnei ed ittici, alcolici, tabacco e sostanze stupefacenti;

A livello collettivo:

- favorire l'incontro di tutti i gruppi e persone di qualsiasi condizione e ideologia che lavorano per il benessere dell'essere umano, rispettando la diversità e la pluralità degli individui, culture, credenze e costumi;
- promuovere una civiltà che rispetti e viva in armonia con le leggi della natura, la giustizia, la libertà e la convivenza pacifica tra i popoli;
- partecipare attivamente allo sviluppo della dignità e dei diritti degli esseri umani attraverso la cultura, la pace, la non violenza, il lavoro creativo.

ART. 5 – STRUMENTI

a) Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali Il Centro Culturale si propone di promuovere e diffondere:

- sia nella pratica diretta, sia negli aspetti tecnici, didattici, formativi, di studio e ricerca discipline, storiche e contemporanee, orientate allo sviluppo biofisico, psicologico e spirituale degli individui quali, a titolo esemplificativo, discipline fisico-motorie, yoga, meditazione, arti marziali, danza;
- l'alimentazione vegetariana nelle sue varie forme, alternative ed equilibrate, prevedendo corsi e incontri teorico-pratici, degustazioni e momenti conviviali per associati e tesserati, conferenze e dimostrazioni aperte anche al pubblico;
- tecniche e discipline psicosomatiche finalizzate ad una salute integrale (medicina naturale e olistica, shiatsu, tecniche di massaggio, bioenergetica, riflessologia, preparazione al parto, ecc.);
- iniziative atte a migliorare la qualità della vita attraverso una cultura non consumista ed ecologica nelle sue varie forme (la tutela dell'ambiente da sostanze nocive ed inquinanti, lo sviluppo della

bioarchitettura, del risparmio e delle fonti energetiche pulite, della coltivazione e alimentazione biologica, ecc.);

- lo studio comparato delle varie correnti e tradizioni scientifiche, filosofiche, spirituali della storia umana;
- b) In particolare, il Centro Culturale ha per oggetto l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona, con particolare riferimento alle discipline sportive della Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Taijiquan, Arti Marziali, Qi Gong e in tutte quelle che in futuro saranno deliberate dai competenti organi statutari, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
- c) In qualità di associazione di promozione sociale del Terzo Settore, il Centro Culturale opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo settore:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dal Centro Culturale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- e) Il Centro Culturale potrà stabilire relazioni di scambio, collaborazione e accordi culturali con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, associazioni scientifiche, filosofiche, umanitarie, sportive ed imprese in quei programmi di lavoro che coincidano con le finalità del Centro Culturale. Potranno essere organizzati periodicamente incontri al fine di riunire e condividere informazioni ed esperienze con i vari gruppi e tendenze che lavorano nelle aree della solidarietà umana e della cultura.
- f) Il Centro Culturale potrà utilizzare spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- g) Il Centro Culturale può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- h) Il Centro Culturale può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 6 - ASSOCIATI

- i) Possono essere soci del Centro Culturale tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il loro numero è illimitato.
- j) Il rapporto e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
- k) L'ammissione al Centro Culturale è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del Centro Culturale e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
- l) Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dal Centro Culturale;
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi del Centro Culturale.
 - esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.
- m) Gli associati minorenni sono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore. Non possono essere eletti in cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi.
- n) I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, di rispettare le decisioni degli organi statutari del Centro Culturale nonché di corrispondere la quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita dal Consiglio Direttivo.
- o) La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
- p) Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - ordinari: sono coloro che versano la quota associativa annuale;
 - sostenitori: sono coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali con regolari attività volontarie e gratuite oppure con il versamento di contributi aggiuntivi rispetto alla quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere ad essi particolari agevolazioni per la partecipazione a specifiche attività.
 - onorari: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore del Centro Culturale. Hanno tutti i diritti e i doveri dei soci, ma non possono ricoprire cariche elettive e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
- q) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, decadenza, esclusione, decesso.
- r) Il recesso da socio deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.
- s) Il mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

- t) L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o abbia avuto comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine del Centro Culturale. L'esclusione è deliberata dall'Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto, anche a mezzo e-mail, al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il socio può presentare ricorso alla prima Assemblea ordinaria utile.
- u) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
- v) La perdita della qualifica di socio ha efficacia per tutti i livelli associativi e non dà diritto alla restituzione di quanto versato al Centro Culturale.
- w) I soci cessati potranno essere riammessi solo con nuova domanda di ammissione, approvazione del Consiglio Direttivo e pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

ART. 7 - TESSERATI

- a) Assumono la qualità di tesserati del Centro Culturale tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dal Centro Culturale medesima, condividendone le finalità.
- b) I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 8 - VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- a) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con Il Centro Culturale.
- c) L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
- d) I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 9 - ORGANI DEL CENTRO CULTURALE

Sono organi del Centro Culturale:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- Presidente
- Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Centro Culturale; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.
- b) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci, anche via e-mail, e/o avviso esposto in maniera ben visibile nei locali del Centro Culturale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

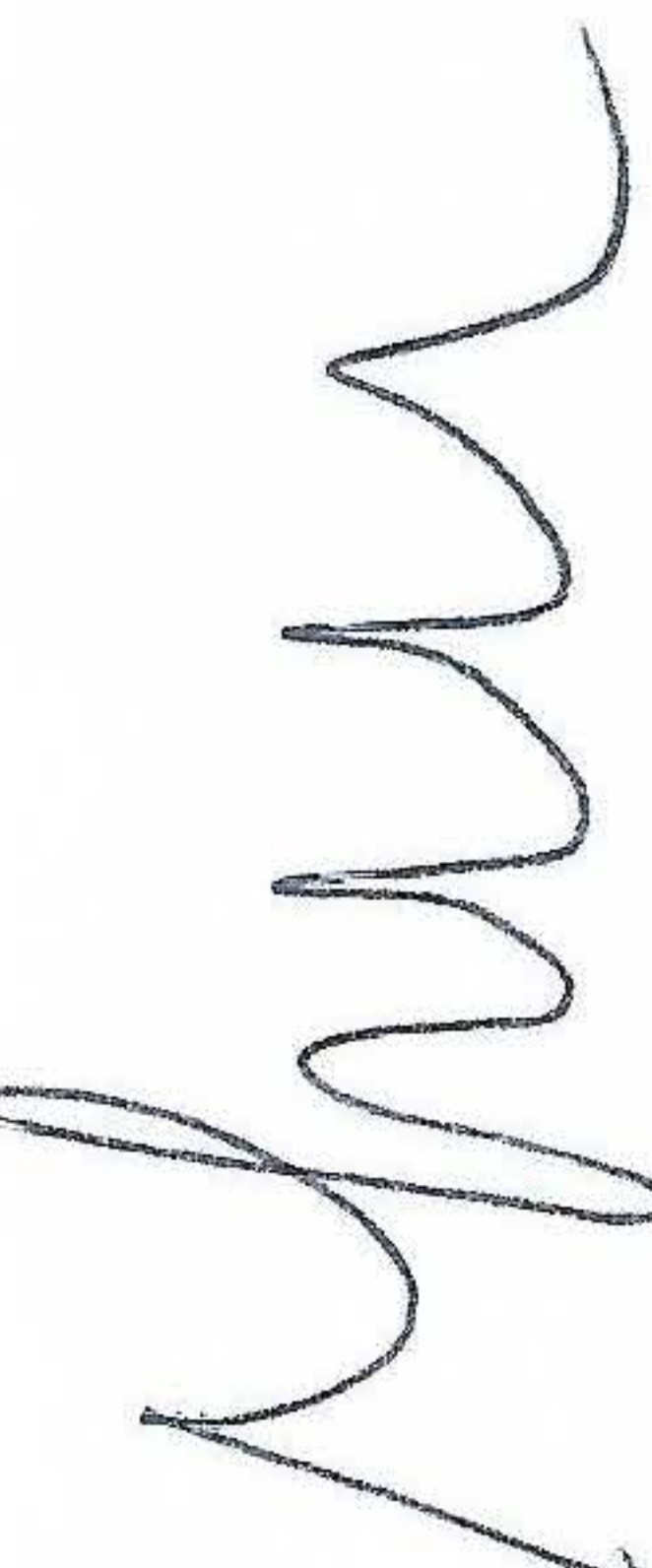
- c) Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
- d) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.
- e) Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.
- f) E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
- g) La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.
- h) In prima convocazione, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- i) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima

convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione.

- j) Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- k) L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- l) Per deliberare lo scioglimento del Centro Culturale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..
- m) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- n) Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
- o) All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - approvare il bilancio dell'esercizio precedente e definire le linee programmatiche per il successivo;
 - eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti, e la sostituzione dei membri eventualmente dimissionari;
 - nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo del Centro Culturale;
 - nominare e revocare, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- p) L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina fra i soci presenti un Segretario verbalizzante.
- q) All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - eleggere un nuovo Consiglio Direttivo nel caso di decadenza del precedente;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
 - deliberare sullo scioglimento del Centro Culturale.
- r) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci presenti un Segretario verbalizzante.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Centro Culturale ed è eletto dall'Assemblea ogni due anni.

- 
- b) Esso è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.
- c) Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.
- d) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà, i rimanenti consiglieri provvederanno alla integrazione con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio Direttivo continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- e) All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato il Presidente del Centro Culturale, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. La funzione di Segretario e Tesoriere può essere conferita anche ad un unico consigliere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale del Centro Culturale, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
- f) Il Segretario svolge generalmente la funzione di verbalizzante nelle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Centro Culturale. Il Segretario cura inoltre la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, il Libro Soci, nonché la conservazione dell'archivio sociale; sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione di nuovi soci.
- g) Il Tesoriere cura la verifica del pagamento delle quote previste e l'amministrazione finanziaria del Centro Culturale; provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi; predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio annuale in termini economici e finanziari.
- h) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Aree di Attività formate da soci anche non appartenenti al Consiglio stesso.
- i) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Centro Culturale. Ad esso competono in particolare:
- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione del Centro Culturale;
 - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali del Centro Culturale;
 - il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale Il Centro Culturale;
 - la redazione annuale del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - le decisioni relative a tesseramento, quote e contributi associativi;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
 - le proposte per l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione Red Gfu Italia;
 - la redazione e approvazione dei Regolamenti interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - le decisioni relative all'ammissione, la decadenza, l'esclusione dei soci;
 - le decisioni su adesione e affiliazione del Centro Culturale ad associazioni ed enti;
 - ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- j) Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno trimestralmente, e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente o un terzo dei membri lo riterrà necessario.
- k) La partecipazione dei membri al Consiglio Direttivo è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta dal Presidente, contestualmente alla convocazione.
- l) Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate con comunicazione scritta, anche a mezzo messaggistica elettronica o e-mail, almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta, le eventuali modalità di partecipazione.
- m) Sono validamente tenute le riunioni del Consiglio Direttivo che, pur in assenza di formale convocazione, vedano la partecipazione di tutti i componenti.
- n) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- o) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- p) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi quindici, curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 12 - PRESIDENTE

- a) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale del Centro Culturale.
- b) È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

- c) Egli presiede l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tali organi e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- d) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli; in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.
- e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dall'elezione di questi.

ART. 13 – CARICHE ELETTIVE

- a) Tutte le cariche elettive sono rinnovabili e gratuite, spettando ai componenti degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive sostenute.
- b) È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e/o dal CIP.

ART. 14 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

- a) Il patrimonio del Centro Culturale è costituito da tutti i beni mobili, materiali e immateriali pervenuti al Centro Culturale a qualsiasi titolo.
- b) Il patrimonio del Centro Culturale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- c) Le risorse economiche del Centro Culturale sono costituite da:
 - quote annuali e contributi associativi per le attività istituzionali versati da associati e tesserati;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.
- d) Il Centro Culturale non potrà acquisire a nessun titolo beni immobili in quanto prerogativa del livello nazionale dell'associazione Red Gfu Italia.
- e) Il Centro Culturale ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno.
- b) Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro la data prevista dalle normative.
- c) E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario del Centro Culturale.
- d) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
- e) Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, il Centro Culturale è tenuto ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- f) Tutti gli associati hanno diritto di prendere visione di copia del rendiconto con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 16 - DURATA E SCIoglimento

- a) La durata del Centro Culturale è indeterminata. Potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria ai sensi dell'articolo 10 lett. k) del presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale. La stessa Assemblea nominerà anche i liquidatori.
- b) Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, tra le associazioni del Terzo Settore componenti l'associazione Red Gfu Italia aventi le stesse finalità.

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte da specifici Regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo.
- b) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore nonché a quanto previsto dallo Statuto nazionale.

3 493 21/03/2024

0,00

T5S24L000493000HH

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S